

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT SETTORE EDIFICI MUNICIPALI



RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INDUSTRIALI EX INCET LOTTO 2

ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO

CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI PER LA COLLETTIVITA'

COMPLETAMENTO RECUPERO EDILIZIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE

Progetto architettonico:

Progettisti: arch. Elisabetta PORRO, ing. Walter SCLAVO

ing. Monica SERRE

Collaboratori: arch. Eleonora MANFREDI, geom. Fabrizio NEGRO

arch. Marco MICHELOTTI

Progetto sistemazioni esterne

Settore Infr. e Parcheggi: arch. Maria Teresa MASSA Collaboratori: dott. Guido GIORZA (Sett. Urbanizzazioni) geom. Annunziata CASERTA (Sett. Riqual. Spazio Pubblico)

Progetto strutturale: ing. Francesco FOGLIATO

Studio MEDIAPOLIS engineering s.r.l. V. della Rocca 21 - 10121 - TORINO

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

arch. Marco MICHELOTTI

Progetto impianti elettrici:

Progettista: p.i. Uliano ALBERTINETTI

Collaboratori: p.i. Gianni LOMANTO, p.i. Pietro LOVECCHIO

Progetto impianti fluidodinamici:

Progettista: p.i. Mauro RAIMONDO Collaboratore: ing. Laura IDRAME

Attività di supporto alla progettazione:

Bonifica ambientale: ing. Donato FIERRI

(Settore Ambiente e Territorio)

Responsabile del Procedimento Dirigente Settore Tecnico

arch. Dario SARDI

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO NOME-FILE Scala Plot CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 005_g-CAP.pdf 1:1 SCALA PRESCRIZIONI CONTRATTUALI REV MODIFICHE DATA REDATTO CONTROLLATO **ELABORATO** 0 **EMISSIONE** giu '11 WS g-CAP2 3

CITTA' di TORINO

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica e Sport Settore Edifici Municipali

via Meucci 4 - telefono 011-4430792 - fax 011-4430777 - e-mail dario.sardi@comune.torino.it

OGGETTO DEI LAVORI

Ristrutturazione di edifici industriali ex Incet - Isolato compreso tra le vie Banfo, Cigna, Cervino e c.so Vigevano - Centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività

Lotto 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento: arch. Dario SARDI

I Progettisti:
arch. Elisabetta PORRO
ing. Walter SCLAVO
ing. Monica SERRE
arch. Maria Teresa MASSA
p.i. Uliano ALBERTINETTI
p.i. Mauro RAIMONDO

1

Città Settore Edifici Municipali Ristrutturazione di edifici industriali ex Incet - Isolato compreso tra le vie Banfo, Cigna, Cervino e c.so Vigevano Centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività – Lotto 2

INDICE

INDICE	3
PREMESSA	7
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI	7
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	11
Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto	11
Articolo 2. Ammontare dell'appalto	11
Articolo 3. Corrispettivo	12
Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore	13
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuot	
Articolo 6. Direttore di cantiere	13
Articolo 7. Progettazione esecutiva	13
Articolo 8. Variazioni al progetto definitivo	14
Articolo 9. Responsabilità in fase di Progettazione Esecutiva	16
Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	16
Articolo 11. Programma di esecuzione dei lavori	17
Articolo 12. Penali	18
Articolo 13. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe	19
Articolo 14. Oneri a carico dell'Appaltatore	19
Articolo 15. Proprietà dei materiali di demolizione	20
Articolo 16. Contabilizzazione dei lavori	20
Articolo 17. Valutazione dei lavori in corso d'opera	22
Articolo 18. Anticipazioni dell'Appaltatore	22
Articolo 19. Variazioni del progetto in fase di esecuzione lavori ed al corrispettivo	22
Articolo 20. Liquidazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva	23

Articolo 21. Modalità di liquidazione dei corrispettivi per l'esecuzione	23
Articolo 22. Materiali e difetti di costruzione	24
Articolo 23. Controlli e verifiche	25
Articolo 24. Conto finale dei lavori	25
Articolo 25. Regolare esecuzione o collaudo	25
Articolo 26. Risoluzione del contratto e recesso	26
Articolo 27. Riserve e accordi bonari	27
Articolo 28. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	28
Articolo 29. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	29
Articolo 30. Subappalti e subcontratti	29
Articolo 31. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto	30
Articolo 32. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva	31
Articolo 33. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi	31
Articolo 34. Assicurazione delle progettazione esecutiva	32
Articolo 35. Danni cagionati da forza maggiore	33
Articolo 36. Documentazioni da produrre	33
Articolo 37. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	33
PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIALI	35
CAPO 1 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	35
Articolo 38. Oggetto dell'appalto	35
Articolo 39. Categoria prevalente, classifica, lavorazioni scorporabili e/o subappaltab	
Articolo 40. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	37
Articolo 41. Osservanza di leggi e norme	37
Articolo 42. Documenti contrattuali compresi nell'appalto	38
Articolo 43. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	38
Articolo 44. Mancata approvazione della progettazione esecutiva	39

Articolo 45. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	40
Articolo 46. Ulteriori penali	41
CAPO 2 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	42
Articolo 47. Programma dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	42
Articolo 48. Ulteriore disciplina in materia di consegna ed inizio dei lavori	43
Articolo 49. Inderogabilità dei termini di esecuzione	44
CAPO 3 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	I 45
Articolo 50. Liquidazione dei corrispettivi – pagamenti per la progettazione esecutiva	45
Articolo 51. Liquidazione dei corrispettivi - pagamenti in acconto	45
Articolo 52. Imposta sul valore aggiunto	46
Articolo 53. Valutazione dei lavori a corpo	46
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE	47
Articolo 54. Riduzione delle garanzie	47
CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	47
Articolo 55. Variazione dei lavori	47
Articolo 56. Prezzi applicabili ai nuovi lavori	48
Articolo 57. Qualità e accettazione dei materiali in genere	49
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	50
Articolo 58. Disciplina dell'attività di Direttore di cantiere	50
Articolo 59. Piani di sicurezza	50
Articolo 60. Ulteriore disciplina in materia di subappalto	51
Articolo 61. Responsabilità in materia di subappalto, pagamento dei subappaltatori	52
CAPO 7 – MANODOPERA - ESECUZIONE D'UFFICIO	53
Articolo 62. Contratti collettivi e disposizioni su manodopera	53
Articolo 63. Ulteriore disciplina in materia di risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio dei lavori	53
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	

Articolo 64. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	.54
Articolo 65. Presa in consegna dei lavori ultimati	55
CAPO 9 – ULTERIORE DISCIPLINA DEGLI ONERI DELL'APPALTATORE	. 55
Articolo 66. Oneri dell'Appaltatore inerenti la redazione del progetto esecutivo	. 55
Articolo 67. Oneri dell'Appaltatore in materia di allestimento e gestione del cantiere	56
Articolo 68. Forniture e allacciamenti, gestione delle interferenze con reti e sottoserviz esistenti	
Articolo 69. Custodia delle aree di cantiere	. 60
Articolo 70. Obblighi e oneri in materia di gestione del personale	. 60
Articolo 71. Ulteriore disciplina in materia di sicurezza	.60
Articolo 72. Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	. 61
Articolo 73. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di collaudo, certificazione e pre in consegna dei lavori ultimati	
Articolo 74. Corrispettivo per oneri e obblighi dell'Appaltatore	63

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

RG: DPR 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE>>".

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice.

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel seguito si intende altresì:

Città: la stazione appaltante Città di Torino.

Appaltatore: l'aggiudicatario dei lavori.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione, ex artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 lett. b) e 3 del Codice e art. 169 del RG ("appalto integrato"), dei lavori relativi al secondo lotto dell'intervento di "Ristrutturazione degli edifici industriali ex Incet ubicati nell'isolato compreso tra le vie Banfo, Cigna, Cervino e c.so Vigevano, con destinazione a Centro Polifunzionale di servizi integrati per la collettività".

L'intervento è inserito nel più ampio Progetto Integrato di Sviluppo Urbano elaborato dalla Città per il quartiere di Barriera di Milano, cofinanziato nell'ambito del POR-FESR 2007-2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte (attività III.2.2. – Riqualificazione aree degradate).

Principale oggetto dell'intervento di ristrutturazione è il completo recupero edilizio di due delle tre maniche (est e centrale) del complesso di capannoni industriali ubicato al centro dell'isolato ex Incet, già interessate da un primo intervento di parziale recupero e consolidamento strutturale nell'ambito dei lavori attualmente in corso sull'area.

Al piano terreno della manica est è previsto l'insediamento di spazi per il culto, destinati ad alcune comunità religiose minoritarie consolidatesi sul territorio, e, al primo piano, ulteriori funzioni a vocazione pubblica, in corso di individuazione da parte della civica Amministrazione.

Le predette funzioni andranno così a integrare la dotazione del previsto centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività, il cui primo nucleo, comprendente spazi associativi a carattere circoscrizionale, sarà insediato nella testata sud del complesso già nell'ambito dell'intervento in corso. La manica centrale, di cui resta da completare la sistemazione a raso e la dotazione impiantistica, sarà convertita a piazza, parzialmente coperta, connotandosi come perno organizzatore dell'intero centro. Sarà inoltre recuperato il corpo di fabbrica presente sulla testata nord della stessa (lato via Cervino), che

ospiterà alcuni spazi tecnici e accessori a servizio del complesso.

Dall'appalto resterà invece esclusa la manica ovest dei capannoni, per la quale la civica Amministrazione intende demandare il recupero a interventi di iniziativa privata, finalizzati ad arricchire, con attività di tipo commerciale/A.S.P.I., il mix funzionale complessivo della struttura.

Tutti gli spazi oggetto di ristrutturazione dovranno essere completati con le necessarie dotazioni impiantistiche (impianti fluidodinamici, elettrici e speciali), per la cui puntuale descrizione si rimanda alle parti specifiche del CSA.

Gli interventi strutturali comprenderanno il recupero e consolidamento delle strutture esistenti nel corpo nord e il rinforzo del solaio intermedio della manica est, il cui sovraccarico utile dovrà essere elevato a livelli compatibili con la nuova destinazione d'uso dei locali sovrastanti. All'interno della manica saranno inoltre creati due nuovi corpi scala/ascensore, a servizio del piano superiore, che fungeranno anche da elemento separatore tra i diversi nuclei funzionali e da irrigidimento antisismico dell'intera struttura.

Saranno quindi oggetto di risistemazione complessiva le aree esterne, che comprenderanno la fascia antistante il complesso di capannoni e la nuova caserma, l'area di parcheggio dislocata lungo via Cigna e alcune aree residuali escluse dalle pertinenze degli edifici residenziali e degli altri servizi compresenti nell'isolato. Nel primo lotto gli interventi su tali aree sono infatti limitati alle sole opere necessarie per garantire piena fruibilità ai servizi la cui attivazione è già prevista nell'ambito dello stesso. Sarà completata l'urbanizzazione primaria (comprensiva delle principali reti di sottoservizi) e la sistemazione a raso, che comprenderà nuovi parcheggi, zone sistemate a verde e la realizzazione dei necessari spazi connettivi tra le diverse realtà compresenti.

Gli interventi di bonifica del sito (bellica, ambientale e dai manufatti contenenti amianto) sono di massima esauriti nell'ambito dell'appalto attualmente in corso. La precedente vocazione industriale del sito lo colloca tuttavia tra quelli assoggettati ai disposti combinati dell'art. 28 del P.R.G.C. e del D.Lgs 152/2006 relativamente alla bonifica e messa in sicurezza ambientale. Sono quindi stati redatti, e debitamente approvati dagli organi di controllo competenti, riuniti in conferenza di servizi, il "piano di caratterizzazione", l'"analisi del rischio sito-specifica" e il "progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente" (finalizzato alla rimozione e isolamento delle fonti inquinanti e al contenimento della loro diffusione), i cui contenuti essenziali sono allegati in stralcio al presente progetto e alle cui prescrizioni dovranno attenersi tutte le lavorazioni "sensibili" dal punto di vista ambientale, che a lavori ultimati saranno soggette a specifico collaudo.

La natura e complessità dell'opera e i rigidi vincoli temporali previsti per completarne l'esecuzione, al cui rispetto è subordinata l'effettiva erogazione dei contributi FESR di cui sopra, impongono la necessità di dare corso ai lavori quanto più celermente possibile.

Si prevede pertanto che l'intervento oggetto del presente capitolato abbia luogo contestualmente alle ultime fasi del cantiere del 1°lotto di inter vento, attualmente in corso sulle medesime aree, rendendo impossibile garantire la piena disponibilità delle stesse nelle fasi iniziali del cantiere e

imponendo la necessità di gestire, tanto dal punto di vista logistico che da quello della sicurezza, le conseguenti, inevitabili interferenze.




Figura 1: Inquadramento complessivo dell'area e indicazione degli interventi

La puntuale definizione di tali problematiche sarà demandata alla fase di progettazione esecutiva, a carico dell'Appaltatore, e alla successiva cantierizzazione delle opere oggetto del presente, richiedendo un'attenta attività di coordinamento tra i due soggetti appaltatori e una preventiva valutazione dell'avanzamento raggiunto dai lavori già in corso.

Si precisa, rimandando ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento del presente progetto e alle tempistiche illustrate nel Cronoprogramma dei lavori, che la gestione delle singole aree di cui si comporrà il cantiere dovrà comunque escludere l'esecuzione contestuale di lavorazioni in carico ai due soggetti appaltatori sopra citati e che a tal fine si procederà alla consegna dei lavori secondo un programma di consegne parziali successive, per la cui definizione contrattuale si rimanda a quanto disposto dagli articoli specifici del presente atto.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto

- L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.
- 2. L'Appaltatore si impegna altresì all'esecuzione delle opere alle ulteriori condizioni di cui al progetto esecutivo che sarà redatto dallo stesso ed approvato dalla Città.
- 3. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto ex art. 118,comma 2 RG.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

 L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato al corrispettivo per la progettazione esecutiva delle opere (oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi), soggetto al medesimo ribasso ed agli oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.ed art. 131 del Codice).

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:

A)	Lavori, soggetti a ribasso, a base di gara	Euro	7.731.230,00
B)	Oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso	Euro	230.000,00
A+B)	Importo totale lavori	Euro	7.961.230,00
C)	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi), soggetto a ribasso, a base di gara	Euro	158.770,00
A+B+C)	Importo totale dell'appalto	Euro	8.120.000,00

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art. 118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. I) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43,comma

4 dello stesso RG.

- 3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
- 4. Il contratto d'appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice e dell'art. 43, comma 6 RG, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
- 5. Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al contratto d'appalto ex art.137 RG, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Corrispettivo

- 1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel contratto d'appalto e nel presente atto.
- 2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto d'appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.
- 3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 5, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli artt.161 e 162 RG.
- 4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte edizione "dicembre 2010", valevole per l'anno 2011, come adottato dalla Città di Torino con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011 01907/029 del 05 aprile 2011) di riferimento per l'appalto (vedi art. 163, comma 1, lett. a, RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. c, RG).
- 5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.
- 6. Il corrispettivo per l'attività di progettazione sarà determinato dal ribasso offerto in sede di gara sull'importo determinato ai sensi del precedente art. 2.
- Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi comprese nella somma sopra indicata.

Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore

- 1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.
- 2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
- 3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 5), da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3 RG, che deve essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

- 1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
- Ai sensi dell'art. 3.1b del CG, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.
- 3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere

- Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all'Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di Cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.
- 2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Progettazione esecutiva

- 1. Dopo la stipulazione del contratto il Responsabile del Procedimento dispone con apposito provvedimento (ordine di servizio) che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 169 comma 1 RG.
- 2. Il Responsabile del Procedimento può, in caso di particolare urgenza e pendente la stipulazione del contratto, ai sensi degli artt. 153 commi 1 e 4 e 154 comma 3 RG, previa aggiudicazione definitiva divenuta efficace, procedere con l'autorizzazione alla consegna sotto le riserve di legge ex art. 11,

- comma 12 del Codice, relativamente alla parte progettuale. Tale consegna conseguentemente verrà formalizzata secondo quanto disposto al comma precedente.
- 3. Il Progetto esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni contenute nell'art. 93, comma 5 del Codice e secondo quanto previsto agli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 (ad eccezione del quadro economico), 43 (ad eccezione dello schema di contratto) del R.G.
- 4. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario, ex art. 169 comma 2 RG.
- 5. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 RG e dovrà essere composto dai seguenti documenti:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici esecutivi, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piano di sicurezza e coordinamento adeguato alla progettazione esecutiva, ove necessario (ex art. 100 D.Lgs. 81/2008);
 - g) computo metrico estimativo adeguato alla progettazione esecutiva, ove necessario ex art.42 RG:
 - h) elenco prezzi unitari integrato ove necessario;
 - i) quadro incidenza manodopera ex art.39 RG.
- 6. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro un tempo utile di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 1.
- 7. Il progetto esecutivo è sottoposto alla verifica ed alla validazione da parte del RUP, secondo quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti RG, come disposto dall'art. 169 comma 9 del medesimo RG, ai fini della sua approvazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte dell'Appaltatore.

Articolo 8. Variazioni al progetto definitivo

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara, comprensivo delle integrazioni

tecniche offerte in fase di gara, ex art. 169, comma 3 RG. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale, che resta fisso e invariabile nella misura prevista, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara.

- 2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice, ovvero nel caso di errori od omissioni riscontrati nel Progetto Definitivo posto a base di gara, diversi da quelli di cui all'art. 119, comma 5 del RG, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, indicando analiticamente le cause e le ragioni per la quali ritiene che sussistano le predette ipotesi, nonché una stima delle variazioni da apportare attraverso il Progetto Esecutivo, in base ai criteri di cui al successivo punto 4. Con la medesima comunicazione l'Appaltatore chiede l'autorizzazione a procedere alla redazione delle varianti ad opera del medesimo professionista incaricato del Progetto Esecutivo.
- 3. La Stazione Appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni e, se del caso, sentito il progettista del Progetto Definitivo, concede l'autorizzazione all'esecuzione. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'Appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui all'art. 7, comma 6 previsto per la presentazione del progetto esecutivo. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto esecutivo ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
- 4. Le variazioni da apportare sono valutate in base ai prezzi contrattuali di cui all'elenco prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le modalità previste dal Regolamento Generale nonché, se necessario, mediante la formazione di nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del RG.
- 5. La progettazione delle varianti di cui al precedente punto 2, sarà compensata ai sensi della vigente tariffa professionale, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
- 6. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto Esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla Città che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
- Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza.
- 8. Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del Progetto Esecutivo dell'opera daranno

- diritto alla Città di richiedere, senza costi ed oneri aggiunti, la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese dell'Appaltatore o, alternativamente, la risoluzione del presente Contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.
- 9. Dovrà inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all'art. 106, comma 3 RG, con contestuale elezione di domicilio (art. 4) e indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 5).
- 10. Prima dell'inizio dei lavori dovrà altresì presentare il programma di esecuzione dei lavori ex art. 11, nonché le polizze assicurative a garanzia delle responsabilità secondo i termini e le modalità di cui ai successivi artt. 33 e 34.

Articolo 9. Responsabilità in fase di Progettazione Esecutiva

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, le disposizioni normative di cui al Codice e al D.P.R. 207/2010 in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente atto ed assunte come obblighi dalle parti.

Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 7, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 153 e segg. RG e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 comma 3 RG, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta comunicazione, che deve altresì contenere la convocazione dell'Appaltatore.
- 2. Per le ragioni espresse in premessa, si prevede che la consegna dei lavori avvenga con successive consegne parziali, funzionali alla gestione delle interferenze tra i due soggetti appaltatori operanti sull'area. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 154, comma 6 RG. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole e delle lavorazioni che potranno essere eseguite in regime di consegna parziale, secondo quanto meglio esplicitato all'art. 47.
- 3. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto.
- 4. Stante la natura e importanza dei lavori e le tempistiche di cui al comma 10 del presente articolo, rendendosi necessario procedere alla consegna parziale delle aree e degli immobili a causa della temporanea indisponibilità degli stessi, si applicherà l'articolo 154, comma 7 RG. Attestata

- l'urgenza, l'appaltatore comincerà pertanto i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 5. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 153, comma 10 e 158).
- 6. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG.
- 7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 RG.
- 8. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 RG.
- 9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si applicherà l'art. 153, commi 8 e 9 RG.
- 10. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a ultimare i lavori entro il termine improrogabile del 30 giugno 2014, al cui rispetto è subordinata l'erogazione dei contributi FESR di cui in premessa. Il rispetto di tale termine, qualora in contrasto con la data di fine lavori determinata secondo le modalità di cui al comma 2 (come eventualmente prorogata secondo i disposti di cui agli artt. 8 e 13), è da considerarsi pertanto prevalente rispetto a quest'ultima. Per l'eventuale riduzione dei tempi contrattuali derivante dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun diritto a indennizzo o riconoscimento di ulteriori oneri rispetto all'importo contrattuale.

Articolo 11. Programma di esecuzione dei lavori

- I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma presentato unitamente all'offerta (artt. 40 e 43 comma 11 RG) e suo aggiornamento, nonché al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 RG) che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
- 2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
- 3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
- 4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di

- sicurezza di cui al successivo articolo 29. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
- 5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.
- 6. La Direzione dei Lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 12. Penali

- Nel caso di mancato rispetto, per cause imputabili all'Appaltatore, del termine per la consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale nella misura dell'0,3 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi di quando disposto dall'art. 169 comma 5 RG.
- 2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art 145, comma 3 RG.
- La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA – Parte II – Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste ex art. 145, comma 5 RG.
- 4. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui agli artt. 145, comma 4 RG e 136 del Codice.
- 5. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229, comma 2b RG.
- 6. Le penali di cui al comma 2 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 3 saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.
- 7. Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.
- 8. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
- 9. La Città si riserva di risolvere il contratto qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 26 del presente atto.

Articolo 13. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe

- È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori, nei casi previsti dagli artt.
 158 e 159 RG, con le modalità ivi previste.
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
- 3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159 RG.
- 4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli artt. 158, comma 7 e 159 comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
- 5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.
- 6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159 commi 8, 9 e 10 RG.

Articolo 14. Oneri a carico dell'Appaltatore

- 1. Si intendono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri di cui all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.
- 2. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.
- 3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.
- 4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di propria competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.
- 5. In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al

- TFR, e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.
- 6. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi artt. da 66 a 73 nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere, secondo le modalità standard dell'Ente appaltante, e di un'ulteriore specifico cartellone esplicativo da realizzare secondo le prescrizioni che saranno successivamente impartite dall'Amministrazione in attuazione del Disciplinare Regionale che sovrintende all'erogazione dei fondi FESR per il finanziamento dell'opera. L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre a proprie spese, entro sei mesi dal completamento delle opere, una targa esplicativa permanente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo Disciplinare.
- 7. Relativamente a materiali/apparecchiature/opere l'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, almeno 15 gg. prima della data contrattualmente prevista per l'ultimazione degli interventi di cui si compone l'opera, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., dell'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc.; pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art. 16.
- 8. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

Articolo 15. Proprietà dei materiali di demolizione

- 1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
- 2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
- 3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 16. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori a misura, laddove previsti, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le

modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

- 2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo di progetto ex art. 184, comma 3 RG e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che resta quello prestabilito dalla stazione appaltante e non è soggetto a ribasso in sede di gara.
- 6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:
 - a) ove già accettati in linea tecnica dalla D.L. e non necessitanti di certificazione relativa alla posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione:
 - b) nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;
 - c) nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque almeno 30 giorni prima della fine lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori;

- d) gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:
 - per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
 - per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti a – b – c.

Articolo 17. Valutazione dei lavori in corso d'opera

- 1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 37 commi 3 e 4.
- 2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.
- Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 CG.

Articolo 18. Anticipazioni dell'Appaltatore

- 1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
- 2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.
- 3. All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità di cui all'art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali.
- 4. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'Appaltatore vi consenta.

Articolo 19. Variazioni del progetto in fase di esecuzione lavori ed al corrispettivo

 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice.

- 2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG.
- 3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
- 4. L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice.
- 5. Nel caso di cui al comma 4 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'Appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
- 6. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Articolo 20. Liquidazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva

1. Il pagamento del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva è subordinato alla sua formale approvazione. Tale compenso sarà corrisposto all'Appaltatore, fatti salvi i disposti di cui al successivo art. 34, in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, ex articolo 169, comma 5, del RG, sulla base di apposito Stato Avanzamento Lavori relativo alla Progettazione "SAL PROGETTAZIONE". La Città non si avvale pertanto della facoltà di cui all'art. 53, comma 3 bis del Codice. Per quanto non espressamente ivi richiamato si rinvia al successivo art. 21 in quanto compatibile, in particolare il comma 9.

Articolo 21. Modalità di liquidazione dei corrispettivi per l'esecuzione

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.

- 2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
- 3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 RG, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 32, comma 4. Qualora il relativo DURC risultasse negativo si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo sino ad avvenuta regolarizzazione contributiva e, in ogni caso, subordinatamente alla presentazione della polizza stessa. Nel caso in cui l'irregolarità permanga o l'Appaltatore non presenti la succitata polizza, tale somma non verrà svincolata prima che il Collaudo/CRE assuma carattere definitivo, e comunque non prima di due anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dall'art. 29 L.276/2003 (Legge Biagi).
- 4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.
- 5. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3 RG.
- 6. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 28 del presente atto relativamente all'onere di presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
- 7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 30.
- 8. La liquidazione dei compensi spettanti all'Appaltatore nel caso di cui al precedente articolo 8, comma 5, avverrà su presentazione di apposita fattura.
- 9. Il saggio degli interessi di mora per ritardato pagamento si intende comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 22. Materiali e difetti di costruzione

- L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
- 2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.
- 3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto.
- 4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

Articolo 23. Controlli e verifiche

- 1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
- 2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
- 3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
- 4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 24. Conto finale dei lavori

- Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.
- 2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 25. Regolare esecuzione o collaudo

- Ai sensi degli artt. 141 del Codice e 219 del RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.
- 2. La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come da deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.
- 3. L'esito della verifica risultante dal DURC deve essere riportato sulla relazione contenuta nel Certificato di Collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett. a) RG.
- 4. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio.
- 5. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141,

comma 10 del Codice, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

- 7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.
- 8. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione valgono le norme dell'art. 141 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.
- 9. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 26. Risoluzione del contratto e recesso

- 1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
- 2. In caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.
- In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore debitamente accertato, si rinvia a quanto previsto agli artt.136 e seguenti del Codice e 146 RG.
- 4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) mancata approvazione del progetto esecutivo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.169, comma 6 RG;
 - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 29;
 - c) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lqs. 81/2008;
 - d) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - e) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art.135, comma 1
 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- 5. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
- 6. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
- 7. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.
- 8. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del C.C., ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
- 9. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94 di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.
- 10. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, dovuta a cause diverse da quelle di cui al precedente comma 4, lett.a), la Stazione Appaltante recede dal contratto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 comma 7 del RG, all'Affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del RG in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
- 11. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, comporta la risoluzione di diritto del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice, per grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di ulteriore messa in mora, diffida o altro adempimento.
- 12. L'Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 10, comma 9, secondo quanto previsto dall'art. 153 RG.

Articolo 27. Riserve e accordi bonari

- 1. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG e in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.
- 2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non

- possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art. 112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere.
- 3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.
- 4. Nel caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro, la proposta di accordo bonario è formulata da apposita commissione nei modi previsti dall'articolo sopra citato, ma non si conferirà alla predetta commissione alcun potere di assumere decisioni vincolanti per la Città. A tal fine, la proposta di accordo bonario dovrà, in ogni caso, essere sottoposta all'approvazione dell'Ente medesimo per essere impegnativa.
- 5. Le riserve saranno formulate dall'Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

Articolo 28. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG.
- 2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice e dall'art. 90, comma 9 del D.lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 14, comma 4.
- 3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2 RG, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.
- 4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 5 RG.
- 5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, come da comma precedente, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Articolo 29. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

- 1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione ed in ogni caso unitamente alla presentazione del Progetto Esecutivo, a depositare:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
 - un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).
- 2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.
- 3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art. 90 ed allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.
- 5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 30. Subappalti e subcontratti

- 1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108-109-170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo

pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.

- 3. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 28, comma 3, tenuto comunque conto di quanto disposto all'art. 6, commi 3 e 5 RG.
- 4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.
- 5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (Pagamento diretto al subappaltatore), la Città non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'Appaltatore finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.
- 6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
- 7. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Articolo 31. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto

- Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.
- 2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

 Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e dall'art. 3 commi 3 e 4 CG.

Articolo 32. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del Codice e dalla Parte II, Titolo VI RG, nonché dall'art. 40 comma 7 del Codice, ove ne ricorrano gli elementi.
- 2. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere o varianti.
- 3. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123, comma 1 RG.
- 4. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 33. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

- Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 RG.
- 2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 1 RG.
- 3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 del RG.
- 4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
- 5. Dette polizze debitamente autenticate, ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
- 6. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 OPERE Euro 7.961.230,00;
- PARTITA 2 OPERE PREESISTENTI Euro 5.000.000,00;
- PARTITA 3 DEMOLIZIONE E SGOMBERO Euro 100.000,00;
- RC di cui al precedente punto 3) Euro 650.000,00.
- 7. In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.
- 8. L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
- 9. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.
- Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
- 11. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 34. Assicurazione delle progettazione esecutiva

- 1. L'Appaltatore, ai sensi degli artt. 111 del Codice, e 269 del RG, a far data dall'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante, deve produrre idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio. Detta polizza ha decorrenza dalla data di consegna lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo e dovrà essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.04 con particolare riferimento allo Schema Tipo 2.2.
- S'intende che la succitata polizza deve coprire, oltre le nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.
- 3. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quanto previsto dall'art. 111, comma 1 del Codice, per complessivi Euro 2.000.000,00.
- 4. La mancata presentazione della polizza in oggetto esonera la Città dal pagamento di quanto previsto al precedente art. 20
- 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 6. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a) Dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del RG.
- b) Dall'Appaltatore qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi del medesimo articolo 92, comma 6, del RG e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

Articolo 35. Danni cagionati da forza maggiore

 Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Articolo 36. Documentazioni da produrre

- 1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
 - cauzione definitiva ex art. 33
 - piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 29
 - ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 37. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

- Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il DPR 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE", il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- L'Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4ⁿ n. 6280/9144) per le parti non in contrasto con la normativa vigente in materia di LL.PP.
- 4. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:
 - Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;

- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).
- 5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 03.11.2009 mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009.
- 6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO 1 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 38. Oggetto dell'appalto

- 1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e dal progetto esecutivo successivamente redatto a cura dell'Appaltatore e approvato dalla Stazione Appaltante, con riguardo anche ai particolari costruttivi, agli impianti tecnologici e ai relativi calcoli, in merito ai quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e non potrà muovere successivamente alcuna eccezione. Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
- 2. Il progetto definitivo, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere secondo quanto dettagliato nei relativi elaborati progettuali e nella III parte del presente CSA "Disposizioni Tecniche" (redatta separatamente per opere edili, opere strutturali, impianti fluidomeccanici e impianti elettrici e speciali), ai cui contenuti si rimanda, salvo le diverse e più precise indicazioni recepite nel progetto esecutivo e quelle che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. nelle modalità di cui al precedente art. 23.
- 3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, della conformazione del terreno, della presenza di servizi nel sottosuolo, che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

Articolo 39. Categoria prevalente, classifica, lavorazioni scorporabili e/o subappaltabili e altre lavorazioni

- 1. Al presente appalto si applicano i disposti di cui all'art. 357 comma 12 del RG ("Norme transitorie"), prevedendo la pubblicazione del bando di gara in data antecedente il 6 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 3 del DPR 25.01.2000 n. 34 e in conformità all'allegato "A" del medesimo regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG1".
- 2. Ai sensi dei disposti di cui all'art. 118 del Codice, agli artt. 107-108-109 del RG e ai citati art. 3 e allegato "A" del DPR 34/2000 (con le eccezioni di cui al comma 3), nella tabella di cui al comma 4,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA, sono indicati:

- l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
- la categoria prevalente e la relativa classifica;
- le ulteriori categorie di cui si compone l'intervento.

Tali parti di lavoro sono scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge e del presente capitolato.

- 3. Qualora la pubblicazione del bando avvenga in data posteriore al 6 dicembre 2011, al presente appalto si applicheranno automaticamente, per quanto regolato dai commi 2 e 3, i disposti di cui all'art. 61 del RG, in conformità con l'allegato "A" del medesimo regolamento.
- 4. **Importo dei lavori: Euro 7.961.230,00** (importo opere soggetto a ribasso + importo oneri di sicurezza contrattuali)

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

	Categoria prevalente – D.P.R. 25.01.2000 n. 34					
	Lavori	Categoria prevalente	Classifica	Euro		
-	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	VI	5.179.569,44		

Lavori scorporabili o subappaltabili

	Lavorazioni	Categorie	Importo Euro
1	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, TELEVISIVI	OS30	923.555,00
2	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS6	850.340,56
3	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS28	741.040,84
4	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	OS3	266.724,16

All'interno della categoria prevalente sono comprese le opere edili ed affini, le opere strutturali e gli oneri per la sicurezza.

L'importo relativo alla categoria OS6 include le opere da serramentista e i sistemi oscuranti di facciata.

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, devono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Articolo 40. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all'Amministrazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.
- 2. Le norme contenute nello schema di contratto, in caso di contrasto con il presente capitolato speciale, hanno prevalenza.
- 3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo quelle di cui alla parte I "Disposizioni generali", in secondo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in terzo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in quarto luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 4. Analogamente in presenza di incongruenze o difformità tra il capitolato speciale d'appalto di cui alla parte III "Disposizioni Tecniche" e gli elaborati grafici progettuali o tra elaborati grafici differenti, prevarranno in primo luogo le indicazioni maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in secondo luogo quelle prestazionalmente più severe o ritenute, ad esclusiva discrezione della Direzione Lavori, più favorevoli per l'Amministrazione.
- 5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
- 6. A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate dalla D.L. ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi al fine dell'esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi.

Articolo 41. Osservanza di leggi e norme

- 1. A integrazione di quanto richiamato al precedente art. 37 si richiama l'assoggettamento dell'appalto alla completa osservanza di:
 - Tutte le leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - Delle Leggi, dei decreti dei regolamenti e delle Circolari vigenti nella Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino;
 - Delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
- 2. Per un richiamo delle principali norme tecniche inerenti specifiche opere e/o lavorazioni comprese nell'appalto si rimanda, in via non esaustiva, alla III parte del presente CSA Disposizioni tecniche.

Per gli impianti tecnologici si richiama in generale ai contenuti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37.

3. Anche per le norme suddette si applica la prevalenza sulle eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente CSA e negli elaborati progettuali.

Articolo 42. Documenti contrattuali compresi nell'appalto

- Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, da redigersi secondo lo schema di contratto approvato, i documenti elencati all'art. 4 del predetto schema (CSA, elaborati grafici architettonici, strutturali, impianti; piani di sicurezza e di coordinamento, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari) e all'art. 38 del presente documento.
- 2. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti i documenti esclusi dal precedente elenco. In particolare:
 - i computi metrici estimativi e le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro allegato;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e le loro suddivisioni per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione, per la determinazione dei requisiti oggettivi, e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 132 e 205 del Codice.

Articolo 43. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. In conformità ai disposti dell'art. 14 dello schema di contratto la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nello Schema di Contratto e nel presente Capitolato.
- 3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre a dichiarare di aver accettato:
 - Le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto di cantiere, dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori, dello stato di consistenza dell'immobile.
 - Il fatto che l'Appalto dovrà essere eseguito in modo da permettere, durante l'esecuzione dei lavori, il normale esercizio delle attività limitrofe e che pertanto, dovranno essere adottate le dovute precauzioni affinché non si possa accidentalmente accedere all'area di cantiere ma sia garantito il passaggio sulla via.
 - Di eseguire i lavori secondo le fasi individuate dal presente CSA e dal cronoprogramma, con

l'impegno di concludere gli stessi entro il termine stabilito all'art. 10

- Il fatto che, nell'organizzazione delle fasi di lavoro previste dall'Appalto, dovrà tenere conto della necessaria coesistenza con il cantiere relativo al primo lotto (come esplicitato in premessa alla I parte del presente CSA "Disposizioni generali") e con quelli di prossima attivazione che potrebbero interessare le aree immediatamente adiacenti quella di intervento (ristrutturazione manica ovest dei capannoni, nuovo asilo/scuola materna sul settore NE dell'isolato, completamento lato via Cigna della cortina residenziale lungo c.so Vigevano). All'Appaltatore non spetterà alcun compenso per eventuali maggiori oneri e/o diseconomie derivanti da tali interferenze.
- 4. Restano esclusi dall'appalto gli allacciamenti degli impianti alle reti urbane dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono, di specifica competenza delle singole Aziende fornitrici.
- 5. Rimangono invece a carico ed onere della ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle forniture e le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti, tracce, cunicoli, cavedi, pozzetti e ripristini) di supporto alle predette opere escluse dall'appalto, secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione Lavori.
- 6. Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire su indicazione della D.L., la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto delle singole ditte esecutrici per la realizzazione delle medesime, e dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso.
- 7. Resta a carico dell'Appaltatore l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute a termini di contratto.

Articolo 44. Mancata approvazione della progettazione esecutiva

- Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, ex art. 69 comma 6 RG, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
- 2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo che:
 - a) si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo tale da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
 - b) sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non

illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

- e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.

Articolo 45. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2. L'Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.
- 3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, si fa riferimento esplicito al RG e al CG approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145.
- 4. Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del D.M. 37/2008 dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese quelle di funzionalità dell'impianto e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell'Impresa secondo quanto effettivamente eseguito.

La dichiarazione dovrà essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A.

- Il collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti realizzati.
- 5. L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. tutte le certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione

dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge.

- 6. L'Appaltatore dovrà produrre a sua cura e spese e consegnare in duplice copia agli Uffici Comunali preposti, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, gli elaborati progettuali delle opere strutturali, predisposti sulla base del progetto in appalto e delle eventuali variazioni successivamente disposte in corso d'opera, debitamente timbrati e firmati dall'Impresa. Il progettista delle opere strutturali, l'Appaltatore, il direttore di cantiere e la Direzione dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze, saranno quindi responsabili della corretta esecuzione e della stabilità delle opere medesime. Parimenti, ad avvenuto collaudo statico delle opere strutturali l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso i medesimi uffici, del relativo certificato di collaudo.
- 7. La discontinua presenza in cantiere della Direzione Lavori non esonera in alcun caso l'Appaltatore dalla piena responsabilità per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione.

Articolo 46. Ulteriori penali

- 1. Le penali di cui all'art. 12 comma 2 del presente Capitolato, pari all'1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, saranno applicate, ai sensi dell'art. 145 commi 3 e 5 RG, anche nei seguenti casi:
 - Ritardata ripresa dei lavori seguente un verbale si sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori.
 - Ritardato ripristino di lavori non accettabili decorsi 10 giorni dalla formale richiesta di provvedere da parte della Direzione Lavori.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma e all'art. 12 del presente Capitolato saranno applicate, al verificarsi di inadempienze da parte dell'Appaltatore, le seguenti ed ulteriori penali:
 - Penale pari ad **Euro 1.000,00** al giorno per mancata o incompleta ottemperanza agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori.
 - Penale pari ad **Euro 1.000,00** al giorno per mancata o incompleta presentazione delle certificazioni di conformità ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 per ogni giorno di ritardo calcolato dal ventesimo giorno prima della fine dei lavori.
 - Penale pari ad Euro 1.000,00 al giorno per mancata presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco della richiesta di C.P.I. per ogni giorno di ritardo calcolato dal ventesimo giorno prima della fine dei lavori.
 - Penale pari ad **Euro 1.000,00** al giorno per mancata o incompleta presentazione all'Amministrazione degli elaborati as built architettonici (nelle modalità regolate dall'articolo 73 comma c) e degli impianti per ogni giorno di ritardo calcolato dal ventesimo giorno prima della fine dei lavori. Tale penale sarà applicata anche in presenza di documentazione difforme da quanto eseguito.
- 3. Le penali per inadempimenti di cui al presente articolo verranno applicate con deduzione dall'importo della prima fatturazione successiva.

4. L'importo delle predette penali concorrerà alla determinazione dell'importo complessivo della penale di cui al comma 4 dell'art. 12, al cui superamento del limite imposto del 10% dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 145, comma 3 RG, si dovrà dare corso alla risoluzione del contratto, ex art. 145, comma 4 RG.

CAPO 2 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 47. Programma dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

- 1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma redatto ex art. 40 RG, costituente documento contrattuale; tale cronoprogramma può comunque essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 3.
- 2. Come anticipato nel precedente art. 11, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del RG, un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un visto.
- 3. Il programma dei lavori dell'Appaltatore dovrà essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e coerentemente con la cronologia allegata allo stesso, che per le ragioni esplicitate in premessa prevede tre successive consegne parziali, comprendenti rispettivamente:
 - 1°consegna parziale consegna della parte nord dei capannoni, delle aree esterne antistanti la caserma dei carabinieri e di quelle comprese tra i capannoni e l'area di futura edificazione del nuovo edificio scolastico (1°consegna parziale).
 - 2°consegna parziale consegna della parte restante delle maniche soggette ad intervento e della fascia di area esterna verso la cortina residenziale di corso Vigevano (restano escluse la testata sud dei capannoni e l'area immediatamente antistante, ancora interessate dai lavori del primo lotto di intervento).
 - 3° consegna parziale consegna definitiva dell'intera area di cantiere, conseguente la conclusione dei lavori del 1°lotto, con decorrenza dei tempi contrattuali di cui all'art. 10 comma 2.

Si ipotizza, coerentemente con il cronoprogramma dei lavori relativo al primo lotto di intervento, che le prime due fasi (interferenti con quest'ultimo) abbiano una durata di 180 giorni ciascuna, per complessivi 360 giorni. Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori pertanto, fermo restando quanto disposto all'art. 10 in merito alla decorrenza dei tempi contrattuali, è pertanto quantificabile in complessivi 630 giorni.

4. Il programma dei lavori dell'Appaltatore dovrà pertanto prevedere, ai sensi dell'art. 154 comma 7

RG e di quanto disposto dall'art. 10 comma 4 del presente, la realizzazione, in via prioritaria, di tutte le lavorazioni previste sulle aree rese disponibili nelle successive consegne parziali, nel rispetto della cronologia prevista dal PSC e degli eventuali correttivi che potranno essere disposti, ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante, in fase di redazione del progetto esecutivo e/o in corso d'opera, sulla base di una valutazione dell'effettivo avanzamento raggiunto dai lavori del 1º lotto.

- 5. Il programma dei lavori dell'Appaltatore potrà inoltre essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia ritenuto necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto:
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81/2008.

Articolo 48. Ulteriore disciplina in materia di consegna ed inizio dei lavori

- 1. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già eseguito a cura della Stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, dandone comunicazione all'Appaltatore. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
- 2. Se l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova

- procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario decaduto è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa alla regolarità contributiva relativa all'INPS, Inail e Cassa Edile (DURC).

Articolo 49. Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a) La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'Appaltatore o i progettisti dallo stesso individuati ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal Responsabile del Procedimento, per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 13.
 - b) L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa.
 - c) Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
- 3. Le cause di cui al comma 1 lett. a), b), c) e al comma 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni e/o proroghe di cui all'articolo 13, né per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 12 né per l'eventuale risoluzione del Contratto.
- 4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o concordati con questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) gli eventuali ritardi derivanti dalla coesistenza sull'area di intervento e su quelle limitrofe degli altri cantieri di cui all'art. 43.

- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

CAPO 3 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 50. Liquidazione dei corrispettivi – pagamenti per la progettazione esecutiva

- La corresponsione del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva è regolato ai sensi dell'art. 20
- 2. In occasione dei predetti pagamenti l'Appaltatore (qualora sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico) o il progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara, ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione della Città di Torino il modello "B" di autocertificazione di cui all'art. 14 comma 5, in merito alla regolarità contributiva, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR n. 445. In mancanza di tali adempimenti non si procederà né alla corresponsione dell'acconto né alla liquidazione della rata di saldo. Acquisiti tali documenti sarà onere esclusivo della stazione appaltante provvedere, per ciascun pagamento, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), che dovrà essere specifica per l'appalto. In caso venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva si rimanda a quanto riportato all'art. 27 comma 3 del presente CSA.

Articolo 51. Liquidazione dei corrispettivi - pagamenti in acconto

- All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 500.000,00, come regolamentato all'art. 7 dello "Schema di Contratto".
- 2. Gli oneri della sicurezza verranno corrisposti in quattro rate di acconto, da riconoscere in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori, al raggiungimento di un importo netto relativo agli apprestamenti eseguiti non inferiore ad Euro 60.000,00, che concorreranno a determinare l'importo netto di cui al precedente comma e al citato art. 7 dello "Schema di Contratto".
- 3. In occasione dell'emissione dei certificati di pagamento l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione della Città di Torino, per se e, suo tramite, per le imprese subappaltatrici, il modello "B" di autocertificazione di cui all'art. 14 comma 5, in merito alla regolarità contributiva, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR n. 445. In mancanza di tali adempimenti non si procederà né alla corresponsione degli acconti in corso d'opera né alla liquidazione del conto finale dei lavori. Acquisiti tali documenti sarà onere esclusivo della stazione appaltante provvedere, per

ciascun SAL o stato finale dei lavori, alla richiesta, per tutte le ditte interessate dal pagamento, del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), che dovrà essere specifica per l'appalto. In caso venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto si rimanda a quanto riportato all'art. 28 comma 3 del presente CSA.

Articolo 52. Imposta sul valore aggiunto

- 1. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città.

Articolo 53. Valutazione dei lavori a corpo

- La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; per quanto riguarda l'ammontare del corrispettivo vale quanto esplicitato all'art. 2 comma 4.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
- 3. La contabilizzazione del corrispettivo per i lavori a corpo è effettuata con le modalità di cui al precedente art. 16 e sulla base della sotto riportata tabella D, applicando la quota percentuale eseguita per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso all'aliquota contrattuale della medesima categoria e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

TABELLA D

N:	LAVORAZIONI	IMPORTO (Euro)	INCIDENZA (%)
	Opere edili		
1	Rimozioni, scavi, bonifiche e smaltimenti	419.421,79	5,4250331%
2	Demolizioni e ripristini	248.988,21	3,2205511%
3	Opere murarie e isolamenti	409.517,80	5,2969295%
4	Isolamenti e impermeabilizzazioni	102.951,18	1,3316274%
5	Finiture	734.945,05	9,5061853%
6	Pavimentazioni e rivestimenti	711.929,27	9,2084865%
7	Scale	110.321,85	1,4269638%

8	Serramenti	850.340,56	10,9987746%
9	Opere in ferro	102.930,53	•
10	Bagni	62.490,18	0,8082825%
11	Sistemazioni stradali	804.490,15	10,4057200%
12	Arredo urbano e segnaletica	58.526,18	0,7570099%
13	Sistemazioni a verde	70.108,32	0,9068197%
14	Altre opere e oneri accessori	12.628,93	0,1633496%
	Opere strutturali		
15	Consolidamento solaio intermedio - manica est	257.106,17	3,3255532%
16	Nuovi opere in c.a. manica est	352.805,88	4,5633862%
17	Recupero strutturale corpo nord e interrati	490.407,95	6,3432074%
	Impianti elettrici e speciali		
18	Impianti elettrici primari	510.406,87	6,6018844%
19	Impianti elettrici speciali	137.852,84	1,7830648%
20	Impianti elettrici esterni	174.725,29	2,2599934%
21	Impianti ascensori	100.570,00	1,3008279%
	Impianti fluidomeccanici		
22	Impianti idrico-sanitario e antincendio – fabbricato	64.753,85	0,8375621%
23	Impianti termici e di condizionamento – fabbricato	741.040,84	9,5850316%
24	Reti fognarie, adduzione acqua, antincendio e irrigazione -		
24	aree esterne	201.970,31	2,6123956%
	Totale soggetto a ribasso	7.731.230,00	100,000000%
	Oneri della sicurezza	230.000,00	
	TOTALE INTERVENTO	7.961.230,00	

- 4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo dei lavori, in base all'importo previsto a tale scopo dalla Stazione appaltante, negli atti progettuali e sul bando di gara, che per tali oneri costituisce vincolo negoziale. Detto importo è da considerare pertanto comprensivo di tutti i costi derivanti dall'attuazione del piano di sicurezza.
- 5. I lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di gara, secondo quanto previsto nei commi precedenti e dall'art. 129 del Codice.

CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 54. Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia di cui all'art. 32 del presente CSA può essere ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del Codice.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 55. Variazione dei lavori

- 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza dei limiti e delle prescrizioni di cui al precedente art. 19.
- 2. Non saranno riconosciute varianti al progetto esecutivo e prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza il preventivo ordine scritto delle D.L. e secondo le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 19. Il mancato rispetto di tali disposizioni non dà pertanto titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta il ripristino a carico dell'Appaltatore delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto d'opporre, deve essere presentato per iscritto negli atti contabili prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4. Ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Codice non sono considerate varianti gli interventi disposti in corso d'opera dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al dieci per cento del valore delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Articolo 56. Prezzi applicabili ai nuovi lavori

- 1. L'elenco prezzi adottato dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto è quello indicato all'art. 4 punto 2.2 dello schema di contratto.
- 2. Le eventuali variazioni al progetto e al corrispettivo saranno valutate secondo le modalità di cui all'articolo 19 del presente CSA e applicando i prezzi contrattuali di cui all'articolo 3 commi 3, 4 e 5.
- 3. Gli eventuali nuovi prezzi, la cui formazione si renda necessaria per la contabilizzazione di lavori in variante, sono soggetti a ribasso d'asta (per ribasso si intende quello dell'offerta, unico sull'importo a base di gara); saranno determinati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore e approvati dal Responsabile del Procedimento. Se comportano maggiori spese rispetto a quelle previste dal quadro economico sono approvati dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento.
- 4. I nuovi prezzi la cui formazione avvenga nelle modalità stabilite all'art. 163 comma 1 lett. c) del RG, devono essere approvati mediante apposito verbale.
- 5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento dei Lavori Pubblici in vigore, i prezzi s'intendono definitivamente

accettati.

Articolo 57. Qualità e accettazione dei materiali in genere

- 1. Fatto salvo quanto regolato dall'art. 22 del presente Capitolato, i materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
- 2. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
- 3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione Lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
- 4. L'Appaltatore deve presentare alla Direzione Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto, nonché le schede tecniche prestazionali relative ai materiali o prodotti proposti, prima del loro utilizzo.
- 5. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
- 6. L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico, ogni qualvolta sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale di Appalto o, a semplice richiesta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dell'esecuzione di un'opera campione per le singole categorie di lavoro, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 7. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori (secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire, nonché prove di tenuta per le tubazioni.
- 8. Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente capitolato e non spetterà all'Appaltatore altro compenso per l'adempimento dei medesimi, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o diminuzione.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 58. Disciplina dell'attività di Direttore di cantiere

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente CSA in merito alla designazione del Direttore di cantiere, di cui è fatta obbligo per l'Appaltatore la trasmissione del mandato, lo stesso deve essere conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante di un nuovo atto di mandato. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con le indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'applicazione delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/08 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e garantisce la sorveglianza circa l'applicazione delle misure di prevenzione ed organizzative previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché il mantenimento del cantiere in condizioni di salubrità, e coordina la scelta delle postazioni di lavoro, le condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.

Lo stesso assumerà a nome dell'Impresa piena e completa responsabilità per quanto concerne:

- l'esecuzione e la stabilità delle opere provvisionali, quali centine di sostegno, ecc., e di quelle definitive;
- il rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 118 comma 7 del Codice e la conservazione di copia degli stessi in cantiere, a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e di tutte le disposizioni di sicurezza e tecniche in vigore richiamate e non nel presente Capitolato Speciale.
- 3. Il Direttore di Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità e/o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 59. Piani di sicurezza

 L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 81/2008, a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto in fase di progettazione definitiva dal Coordinatore per la sicurezza, così come eventualmente modificato o integrato in fase di progettazione esecutiva.

- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì le norme regolanti la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese.
- L'Appaltatore è tenuto alla redazione di un proprio piano operativo di sicurezza, secondo quanto regolato al precedente articolo 29 comma 1 c). Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle relative responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano stesso.
- 4. Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza <u>riferito al cantiere interessato</u> ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08.
- 5. Tutte le proposte integrative presentate in corso d'opera dall'Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, cui è demandato il compito di aggiornamento del Piano di sicurezza.
- 6. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto ex art. 131 comma 3 del Codice.
- 7. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze nell'attuazione del piano di sicurezza, ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potrà tener conto nell'emissione degli Stati d'Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando l'Appaltatore avrà ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza.
- 8. Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore ha comunque l'espresso l'obbligo di adottare, nel compimento di tutte le lavorazioni previste, ogni procedimento e cautela necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. È inoltre fatto espresso obbligo all'Appaltatore, nei casi d'urgenza, a prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, tesa a salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

Articolo 60. Ulteriore disciplina in materia di subappalto

1. Ferme restando le prescrizioni di cui al precedente art. 30 in materia di subappalto e all'articolo 39 in merito all'individuazione delle lavorazioni scorporabili e/o subappaltabili, è vietato il subappalto

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% dell'importo dei lavori della stessa categoria. I lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati per la loro totalità e, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti di qualificazione richiesti per la realizzazione delle stesse, è fatto obbligo allo stesso di procedere al subappalto o alla costituzione, in sede di partecipazione alla gara, di raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

- 2. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori alle stesse affidati, il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva, previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i) allo stesso D.Lgs. nonché dall'art. 2 del D.L. 25/09/02 n. 210 convertito dalla L. 22/11/02, n. 266. Il certificato, emesso sulla base di richiesta unica effettuata esclusivamente per via telematica, attesta contestualmente la regolarità contributiva relativa all'INPS, Inail e Cassa Edile.
- 4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
- 5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
- 6. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31 e i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al combinato degli artt. 118 comma 2, punto 4) del Codice e dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e s.m.i. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 61. Responsabilità in materia di subappalto, pagamento dei subappaltatori

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da

- ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il subappalto non autorizzato dall'Amministrazione comporta le sanzioni penali previste dal decretolegge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

<u>CAPO 7 – MANODOPERA - ESECUZIONE D'UFFICIO</u>

Articolo 62. Contratti collettivi e disposizioni su manodopera

- 1. Gli obblighi di cui all'art. 28 comma 1 del presente vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione appaltante anche dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
- L'Appaltatore è tenuto a presentare dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di legge (art. 17 L. 68/99).

Articolo 63. Ulteriore disciplina in materia di risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio dei lavori

- Oltre ai casi di cui all'art. 26 del presente capitolato la Stazione appaltante può dichiarare risolto il contratto, con le procedure di cui all'art. 138 del Codice e secondo quanto regolamentato dal sopra citato art. 26:
 - a) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dall'art. 136 del Codice, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
 - b) nel caso di mancato pagamento degli oneri contributivi dovuti agli Enti previdenziali, assicurativi e paritetici previsti dalle contrattazioni collettive, con conseguente acquisizione della polizza fidejussoria a garanzia dei debiti contrattuali (cauzione).
 - nel caso di insufficiente disponibilità di personale, attrezzature e mezzi d'opera, previa messa in mora dell'interessato per inadempienza all'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il

personale tecnico, le maestranze (secondo le particolari qualifiche), le attrezzature e i mezzi d'opera nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati.

- Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformità di quanto previsto dall'art. 138 del Codice la Stazione appaltante comunica la determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore, con indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- 3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 26 del presente CSA e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 64. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1. In esito alla formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua le constatazioni in contraddittorio di cui all'art. 10 comma 6 del presente e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato di ultimazione lavori ai sensi dell'art. 199 del RG. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
- 2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato all'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale.

3. Per gli oneri che derivassero all'Appaltatore da quanto disciplinato dal presente articolo, lo stesso non avrà alcun diritto a risarcimenti o rimborsi. L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere l'attività presente nell'immobile e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore medesimo. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questo ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione della Città di Torino entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

Articolo 65. Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1. Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 230 del RG relativamente alla presa in consegna anticipata parziale o totale delle opere, ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporvisi per alcun motivo né reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 3. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 9 – ULTERIORE DISCIPLINA DEGLI ONERI DELL'APPALTATORE

Articolo 66. Oneri dell'Appaltatore inerenti la redazione del progetto esecutivo

- 1. Nell'ambito della progettazione esecutiva dovranno essere recepite eventuali mutate esigenze sopraggiunte successivamente all'approvazione del progetto definitivo, anche a seguito di prescrizioni impartite da enti terzi all'amministrazione nell'ambito dei pareri di rispettiva competenza.
- 2. Per l'intera durata della progettazione i progettisti dovranno sottoporre al vaglio del Responsabile

Unico del Procedimento e del personale tecnico del Settore competente, con cadenza settimanale, l'avanzamento della stessa, per consentire anche in itinere le verifiche di conformità rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo. Documenti ed elaborati progettuali, una volta redatti, dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Stazione Appaltante, anche singolarmente e per successive consegne parziali, per agevolarne la preventiva verifica, propedeutica alla successiva validazione in carico alla Stazione Appaltante.

- 3. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'Appaltatore, il R.U.P. ha la facoltà di ordinare allo stesso di provvedere all'effettuazione di ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore medesimo. Tuttavia con i provvedimenti di cui sopra può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui all'art. 7, comma 7, limitatamente a quanto strettamente necessario per l'esecuzione dei nuovi adempimenti.
- 4. Restano a carico dell'Appaltatore, sotto la responsabilità del progettista incaricato:
 - a) Censimento, analisi e verifica dei sottoservizi inerenti l'area interessata dall'intervento.
 - b) Rilievi, prove, sondaggi, analisi, esecuzione di indagini di dettaglio sui fabbricati e sulle aree, prestazioni professionali e specialistiche di supporto e quant'altro necessario per consentire di dare compiuta definizione progettuale alle opere, secondo quanto previsto all'art. 93 de Codice e alla sezione III (art. 24 e successivi) del RG.
 - c) Spese di cancelleria e di stampa.
- 5. Restano a carico dei progettisti incaricati, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento e senza che da ciò derivi alcun diritto a maggiorazioni del corrispettivo contrattuale, la produzione di copie integrali o parziali del progetto esecutivo, anche in soprannumero rispetto a quelle previste dalle normative vigenti. Tale onere ricomprende anche la facoltà, da parte del R.U.P., di richiedere preventivamente alla consegna prevista contrattualmente, la trasmissione parziale, anche in bozza, su supporto cartaceo o informatico secondo sua esclusiva discrezione, degli elaborati, nonché di convocare incontri, ai quali i progettisti non potranno sottrarsi, per consentire una verifica in itinere dell'andamento della progettazione.
- 6. L'incarico di progettazione dovrà essere svolto personalmente dal/i progettista/i indicati in sede di gara. Eventuali deroghe a quanto sopra saranno subordinate a circostanze del tutto eccezionali e, previa motivata richiesta trasmessa all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore, all'esclusiva e insindacabile decisione del Responsabile del Procedimento, che dovrà darne a sua volta accettazione scritta e debitamente motivata tramite apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 67. Oneri dell'Appaltatore in materia di allestimento e gestione del cantiere

- 1. Rientrano tra gli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore:
 - a) I movimenti di terra e ogni altro onere necessario per attrezzare il cantiere.

- b) La realizzazione della recinzione di cantiere, con solido steccato, realizzata secondo le indicazioni del Responsabile dei Lavori e, dove richiesto, secondo tipologie, materiali e colori previsti dal Manuale dei Cantieri della Città di Torino.
- c) La predisposizione di ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private.
- d) L'allestimento e il mantenimento, entro il recinto del cantiere, di idonei locali per il ricovero degli operai (con relativi spogliatoi e servizi igienici), per il deposito di materiali, per uffici a disposizione tanto del proprio personale di Cantiere quanto, ad uso esclusivo, del personale di Direzione Lavori, debitamente arredati, illuminati, riscaldati e rinfrescati, provvisti di telefono, armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, computer, macchine per il calcolo e materiale di cancelleria.
- e) La pulizia e la manutenzione del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, i passaggi e gli allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- f) Lo sgombero di tutti i materiali di rifiuto presenti sull'area, anche se lasciati da altre ditte o non direttamente ascrivibili alle attività oggetto dell'appalto.
- g) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali quali ponti di servizio, passerelle ecc. e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori, prima di effettuare le relative lavorazioni, eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
- h) Apporre sui tratti di strada interessati dai lavori, sulle eventuali deviazioni provvisorie, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele e nell'ambito di tutto il cantiere, la segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, fanali e dispositivi di illuminazione notturna, gli sbarramenti e le protezioni. Il tutto rispondente ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92) e relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e allegato al Contratto, nonché la sostituzione della segnaletica se danneggiata o deteriorata, l'accensione, lo spegnimento ed il controllo dei dispositivi di illuminazione notturna, le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori.
- i) Assicurare in ogni fase d'avanzamento dei lavori, fino al collaudo, la piena funzionalità dei fossi e canalizzazioni per la raccolta o distribuzione delle acque, del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere

- provvisionali; assicurare, inoltre, in ogni fase d'avanzamento dei lavori, la piena funzionalità di tutti gli impianti tecnologici e delle strutture utilizzate per l'esercizio delle attività presenti nell'immobile, contigue con le aree interessate dai lavori.
- j) Provvedere agli interventi e alle relative spese per la pulizia finale delle aree esterne e dei fabbricati interessati dai lavori, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, in modo tale che tutti i locali interni e gli spazi esterni possano essere immediatamente utilizzati successivamente alla consegna delle opere ultimate. Tutti i pavimenti, i rivestimenti, i serramenti interni ed esterni, le parti vetrate, i controsoffitti, le pareti fisse e mobili ed ogni altro elemento architettonico dovranno essere perfettamente lavati e puliti a fondo con prodotti idonei e consegnati alla committenza in condizioni tali da risultare immediatamente utilizzabili senza che nessun ulteriore intervento di pulizia sia necessario per poter usufruire dei locali stessi.

2. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di:

- a) Predisporre a sue spese, ed esporre dove indicato dall'Amministrazione, eventuali pannelli informativi, nel numero e secondo le prescrizioni fornite da quest'ultima, fermo restando l'onere di predisposizione del cartello di cantiere di cui all'art. 14 comma 6.
- b) Installare e impiegare tutti i mezzi d'opera occorrenti, in linea con i più moderni standard operativi, per un efficiente funzionamento del Cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e quanto altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate.
- c) Procedere ai necessari tracciamenti e riconfinamenti (ex art. 32 comma 4 RG), nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o informatico. L'Appaltatore ha l'obbligo di limitare la rimozione degli eventuali picchetti e delle delimitazioni dei confini esistenti a quanto strettamente funzionale alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
- d) Espletare tutte le pratiche, e sostenere tutti gli oneri, necessari per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori.
- e) Osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3. L'Appaltatore non avrà mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli,

restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Come pure nel caso che Comuni od altri Enti, a causa dell'aumento o della modifica del transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.

Articolo 68. Forniture e allacciamenti, gestione delle interferenze con reti e sottoservizi esistenti

- 1. Restano interamente a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore stesso si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- Sarà cura dell'Appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in efficienza 2. di tutte le reti esterne esistenti (fognatura, adduzione acqua, gas, energia elettrica, rete telefonica, ecc.). Prima di dare corso ai medesimi l'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Provincia di Torino, AEM e IRIDE Servizi, SMAT, AES, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente dai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'Appaltatore dovrà inoltre contattare, in fase esecutiva, i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai lavori in riferimento a interferenze con linee aeree od altro (AEM, IRIDE, TELECOM, AES, SMAT, Comune di Torino, ecc.) al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previa esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore dei necessari sondaggi e rilievi. Resta inteso che ogni danno causato a terzi durante lo svolgimento dei lavori, relativamente a impianti o manufatti, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice.
- 3. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre specifiche prescrizioni riguardo l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenervisi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali tutte le spese inerenti l'eventuale interferenza e/o lo spostamento, anche transitorio, dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai lavori dovranno, di norma e salvo diverse ed espresse disposizioni, essere eseguite direttamente dagli Enti o Società proprietari o concessionari dei servizi e l'Appaltatore dovrà provvedere alla liquidazione della relativa fattura. Rimane a cura e spese dell'Appaltatore anche l'ottenimento dei relativi nulla-osta.

Articolo 69. Custodia delle aree di cantiere

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere e di tutti i manufatti e i
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, anche durante eventuali
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

Articolo 70. Obblighi e oneri in materia di gestione del personale

- L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere, secondo le particolari qualifiche, tutto il personale tecnico e le maestranze necessari per garantire una regolare e quanto più possibile celere esecuzione dei lavori appaltati.
- 2. L'Appaltatore dovrà farsi carico di dotare tutto il personale, compresa la manodopera delle ditte in subappalto ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari, compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, nome e cognome, qualifica, numero di matricola che dovrà essere sempre tenuto in vista anche durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge 123/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante la D.L. potrà richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei VV.UU. o, se necessario, anche quello dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL competente. Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato in cantiere.

Articolo 71. Ulteriore disciplina in materia di sicurezza

- 1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 59, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore:
 - a) L'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
 - b) L'organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei lavori e/o Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento delle operazioni, sui ritardi o anticipi.
 - c) La predisposizione, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e di valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (ex D.LGS n°81/2008), degli appositi piani per la ridu zione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Le misure, e i conseguenti oneri derivanti dalle stesse, da adottare per il contenimento delle polveri prodotte dalle lavorazioni richieste dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.
 - d) La redazione degli elaborati esecutivi, l'esecuzione dei calcoli statici e lo sviluppo dei necessari

dettagli costruttivi e metodi esecutivi relativi ai ponteggi e a tutte le ulteriori strutture provvisionali per cui sia richiesta dalle norme e leggi vigenti la progettazione a cura di professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, attenendosi alle prescrizioni delle predette norme e leggi e alle eventuali ulteriori disposizioni modificative e integrative che dovessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto, dovranno essere sottoposti, tramite l'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, all'approvazione di autorità superiori. Relativamente ai ponteggi, oltre alla redazione del progetto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori copia dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al D.Lgs. 81/2008 relativa a quelli che intende utilizzare.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, di cui all'art. 2 del presente Capitolato e non spetterà all'Appaltatore altro compenso per l'adempimento dei medesimi, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o diminuzione.

Articolo 72. Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

- 1. Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5 e 6 CG, agli artt. 5, 32 e 165 RG e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore:
 - a) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'appalto, alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto. Inoltre tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'atto di collaudo.
 - b) Tutti gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative.
 - c) La quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore.
 - d) La gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere.
 - e) I costi derivanti dall'eventuale utilizzo di aree diverse da quelle poste a disposizione dal Committente.
 - f) La fornitura, a proprie spese, di fotografie delle opere più significative in corso di esecuzione nonché, al momento dell'emissione dello stato di avanzamento o semplicemente su richiesta della Direzione dei Lavori, nel numero e dimensioni che stabilirà la D.L. stessa.
 - g) La presentazione alla Direzione dei Lavori, settimanalmente, di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera.
 - h) L'obbligo di detenere in cantiere, a disposizione del Direttore dei Lavori, disegni e tavole progettuali, per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna

- nonché i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo.
- i) L'onere di garantire idonea protezione ai materiali impiegati e messi in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni, a richiesta della Direzione Lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- j) L'onere di ricevimento, scarico e trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego interni al cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, per i quali competono all'Appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero causati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- k) Tutti gli oneri di cui all'art. 14 comma 8, necessari per il conferimento e lo smaltimento presso le discariche indicate dalla Città, dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere. I rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilabili agli urbani dovranno invece essere conferiti in apposite discariche specializzate. Saranno in carico all'Appaltatore anche tutti i costi relativi alle caratterizzazioni dei rifiuti ed i relativi trasporti in discarica.
- I) L'onere di garantire tutta l'assistenza necessaria, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi occorrenti, nonché l'apprestamento e la movimentazione dei carichi necessari, per l'esecuzione delle eventuali verifiche integrative che potranno essere disposte sulle strutture esistenti, ad esclusiva e insindacabile discrezione della Direzione Lavori.
- m) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di un certo quantitativo del materiale usato (minimo 2% del quantitativo previsto in appalto), per la finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo quanto previsto nella III parte del CSA o precisato da parte della Direzione Lavori con apposito ordine di servizio.

Articolo 73. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di collaudo, certificazione e presa in consegna dei lavori ultimati

- Sono a carico dell'Appaltatore:
 - a) L'onere di garantire tutta l'assistenza necessaria per le operazioni di collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi occorrenti, nonché l'apprestamento e la movimentazione dei carichi necessari per eventuali prove (es. prove di carico, statiche e/o dinamiche sulle strutture). Gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, prove di carico

comprese, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Città di Torino, saranno interamente a carico dell'Appaltatore. Saranno parimenti a carico dell'Appaltatore le spese per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge.

- b) Tutte le spese necessarie per le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche generali.
- c) L'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del RG. L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data prevista di ultimazione dei lavori, tre copie complete dei disegni architettonici e impiantistici (as built) più una copia su supporto informatico di quanto realizzato. Nei medesimi termini dovrà essere trasmessa, limitatamente alle parti impiantistiche, tutta la documentazione di legge ex DM 37 del 22/01/2008 (certificazioni di conformità, ecc.). In caso di ritardata trasmissione dei suddetti elaborati verranno applicate le penali di cui all'art. 46 del presente CSA.
- d) Tutti gli oneri e gli adempimenti di legge relativi alla certificazione energetica degli edifici, di cui alla Legge Regionale 28/05/2007 n. 13.
- e) Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi I.S.P.E.S.L. Dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati da parte degli Enti preposti.
- f) Gli adempimenti e le spese per l'ottenimento delle certificazioni utili al conseguimento dell'agibilità tra cui: pratiche catastali, Certificato Prevenzione Incendi, dichiarazioni corretta posa dei materiali, certificazioni impiantistiche a norma del D.M. 37/2008.
- 2. L'espletamento di quanto richiesto ai commi c), d), e) e f) del presente articolo vincolerà l'emissione della rata di saldo dei lavori.

Articolo 74. Corrispettivo per oneri e obblighi dell'Appaltatore

 Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri di cui al presente capo, specificati agli artt. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente capitolato e non spetterà all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o diminuzione.